

Ordinanza concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale

del 29 giugno 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 1998¹ sulla protezione delle acque

Art. 35 cpv. 2

² Per i prelievi d'acqua per i quali occorre consultare la Confederazione e che non sottostanno all'EIA, l'autorità provvede affinché l'UFAM disponga del parere del competente servizio cantonale in merito al rapporto sui deflussi residuali o di un progetto definitivo di tale parere. L'UFAM può limitarsi a un controllo sommario dei documenti.

2. Ordinanza del 26 agosto 1998² sul risanamento dei siti inquinati

Art. 21 cpv. 2 e 3

² Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto. Allorché rinunciano a emettere decisioni concernenti provvedimenti di risanamento (art. 23 cpv. 3), le autorità federali consultano previamente i Cantoni interessati.

³ Le autorità federali stabiliscono la procedura per quanto riguarda la suddivisione dei siti inquinati (art. 5 cpv. 4), la definizione dell'ordine di priorità (art. 5 cpv. 5) e lo stralcio di un'iscrizione nel catasto (art. 6 cpv. 2).

¹ RS 814.201
² RS 814.680

3. Ordinanza del 18 maggio 2005³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Allegato 2.5 n. 1.1 cpv. 5

⁵ Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

4. Ordinanza del 19 maggio 2010⁴ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. c n. 7

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
 - 7. macchine di cantiere secondo l'articolo 19a dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁵ contro l'inquinamento atmosferico (OIA) se non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 numero 3 OIA.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

29 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 814.81

⁴ RS 946.513.8

⁵ RS 814.318.142.1